

TI_GERICHTE 38.2008.64 vom 13. Oktober 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-10-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2008.64_d20081013

FR: TI_GERICHTE 38.2008.64 du 13 octobre 2008

IT: TI_GERICHTE 38.2008.64 del 13 ottobre 2008

Regeste

Negate ID ad un ass. la cui moglie, dopo le sue dimissioni, è diventata membro e direttrice della SA (diritto di firma indiv.). Ininfl. che essi non abbiano azioni (possedute dai suoceri). Anche ritenendo violato l'obbligo di inform. della Cassa, la buona fede dell'ass. non va tutelata (moglie ancora iscritta a RC)

Erwägungen

E. 3

Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage. Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina Jäggi, *Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p. 9 sv.*). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable. En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas détourner la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage.

E. 3.1

Contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale, questo giudizio non discrimina l'istituzione del matrimonio. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti già avuto modo di stabilire che l'applicabilità della giurisprudenza fondata sull'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI alle persone sposate e non invece ad es. alle persone che vivono in concubinato, oltre a potersi poggiare sul tenore letterale della menzionata disposizione, non costituisce una violazione del diritto alla parità di trattamento (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 4). (...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, la sottolineatura è del redattore) In una sentenza 8C_608/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza ed ha in particolare rilevato: " (...)

E. 4

luglio 2005 il TFA ha confermato il precedente giudizio con il quale questo Tribunale aveva negato a un'assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto, da una parte, l'assicurata si era iscritta al collocamento dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro nella quale suo marito rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto di firma individuale e, d'altra parte, la ricorrente non era idonea al collocamento. In

quell'occasione l'Alta Corte ha avuto occasione di riassumere la propria giurisprudenza ed ha rilevato: " (...) 2.2 Giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda. 2.3 Con la sentenza del 4 settembre 1997 in re M., pubblicata in DTF 123 V 234, il Tribunale federale delle assicurazioni ha esteso l'applicabilità di quest'ultima norma all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione. In quella occasione - concernente un dipendente che, dopo essere stato licenziato da una società anonima, aveva continuato ad esserne l'azionista unico e il solo amministratore -, questa Corte ha infatti stabilito che il lavoratore in posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto - ritenuta anche la sua inidoneità al collocamento (cfr. ad es. sentenza del 7 giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 6.3) - all'indennità di disoccupazione se, malgrado sia stato formalmente licenziato, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera considerevole. Se così non fosse, tramite una disposizione relativa all'indennità di disoccupazione verrebbe altrimenti elusa la regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza citata del 7 giugno 2004 in re C., consid. 4.1). 2.4 Questo principio è quindi stato dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di una Sagl (art. 811 cpv. 2 CO), ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege della possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni che la società è chiamata a prendere in qualità di datrice di lavoro (sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02, consid. 4; cfr. pure la sentenza del 30 agosto 2001 in re B., C 71/01). 2.5 Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre pure avuto modo di allargare il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., ancora recentemente confermata ad es. dalla sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, *Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG*, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). Secondo questa Corte, infatti, fintanto che la persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera determinante l'attività del datore di lavoro, essa ha anche la possibilità di impiegare nuovamente il proprio coniuge (cfr. ad es. le sentenze del 7 dicembre 2004 in re K., C 150/04, consid. 2, e del 23 febbraio 2004 in re T., C 249/03, consid. 2.1). Il quale coniuge, in questo modo, può influenzare la perdita di lavoro da lui subita rendendo la sua disoccupazione difficilmente controllabile (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 3). 2.6 La presente Corte ha infine osservato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (DLA 2003 no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re K., consid. 2). 2.7 Orbene, un rischio di tale natura si realizza senz'altro nell'evenienza concreta già solo perché il marito, in qualità di unico socio gerente della società datrice di lavoro, dopo avere già assunto due volte la ricorrente, dapprima in qualità di direttrice e in seguito quale segretaria, ha continuato a rivestire questa sua posizione anche successivamente al gennaio 2003 e ha continuato ad impiegarla ad ore (cfr. gli attestati sul guadagno intermedio, per la maggior parte firmati, per il datore di lavoro, dall'insorgente stessa), conservando così la

capacità di disporre dell'azienda ("unternehmerische Dispositionsfähigkeit [sentenza citata del 26 luglio 1999 in re M.]). In tali condizioni, non può escludersi la messa in atto di un ricorso alle indennità di disoccupazione al fine di rimediare a un periodo di contrazione - chiaramente evidenziata dagli atti - del giro di affari della datrice di lavoro (cfr. sentenza del 30 aprile 2001 in re W., C 199/00 e C 200/00, consid. 3). Non può quindi escludersi un'elusione delle disposizioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto né il rischio di un ricorso abusivo alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. ad es. le sentenze del 5 luglio 2004 in re D., C 155/03, consid. 2.2, quella citata del 23 febbraio 2004 in re T., consid. 2.2). Di conseguenza, alla ricorrente devono giustamente essere negati l'idoneità al collocamento e il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1° gennaio 2003. 2.8 Idoneità al collocamento che si giustifica inoltre di escludere poiché, come giustamente rilevato dai primi giudici, ben difficilmente l'interessata avrebbe potuto esercitare la sua attività di segretaria amministrativa per la X. _____ Sagl e di consulente immobiliare per lo Studio di architettura Y. _____ al di fuori del normale orario di lavoro e poiché, a ben vedere, la ricorrente in realtà neppure era disposta a lasciare queste attività (cfr. ad es. il verbale relativo al colloquio di consulenza del 17 luglio 2003: " Consegnate-le ricerche di luglio e alcune risposte ricevute, è stata anche contattata da un paio di alberghi ai quali aveva mandato la candidatura, visto che attualmente il lavoro c/o immobiliare inizia a funzionare bene ha preferito rinunciare alle offerte degli alberghi "). Le quali attività, per giunta, sembravano assicurarle un buon futuro lavorativo e non erano pertanto da considerarsi di natura transitoria e limitata nel tempo (cfr. a contrario DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid. 2b e dottrina citata). 3.

E. 6

Nicht gefolgt werden kann den Einwänden des Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe Art. 5 Abs. 2 (Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns), Art. 8 Abs. 1 und 2 (Rechtsgleichheit und Diskriminierungsverbot) und Art. 9 BV (Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben) in Verbindung mit Art. 114 Abs. 2 lit. a und b BV sowie Art. 96 lit. a BGG verletzt (vgl. auch E. 7 f. hienach). Gleiches gilt hinsichtlich der geltend gemachten Verletzung von Art. 6 EMRK (Recht auf faires Verfahren) sowie Art. 14 UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Verfahrensgarantien).

E. 7.1

Der Beschwerdeführer wendet ein, seine Anspruchsberechtigung sei schon deswegen zu bejahen, weil er nie von Beiträgen an die Arbeitslosenversicherung befreit gewesen sei. Sein pauschaler Ausschluss würde seine in Art. 26 BV garantierten Rechte aus der Eigentumsgarantie hinsichtlich seiner bezahlten Beiträge sowie Art. 5 Abs. 2, Art. 8 Abs. 1 und 2 sowie Art. 9 in Verbindung mit Art. 114 Abs. 2 lit. a und b BV verletzen. Dieses Argument ergebe sich auch aus der Botschaft zu einem Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzenschädigung vom 2. Juli 1980 (nachfolgend Botschaft vom 2. Juli 1980), wo auf S. 567 f. hinsichtlich der Behinderten ausgeführt worden sei: Tatsächlich sei es kaum zu verstehen, dass gerade diese Personengruppe zwar Beiträge leiste, aber nicht bezugsberechtigt sein soll; im Entwurf sei deshalb neu das Erfordernis der Vermittlungsfähigkeit bei Behinderten stark abgeschwächt und in Beziehung zu ihrer Behinderung gesetzt worden.

E. 7.2

Dieses Vorbringen ist nicht stichhaltig. Das Eidgenössische Versicherungsgericht (seit 1. Januar 2007 Bundesgericht) hat sich mit dieser Frage beschäftigt und erwogen, im Unterschied zu selbstständig Erwerbenden genossen arbeitgeberähnliche Personen durchaus Versicherungsschutz in der Arbeitslosenversicherung. Daher seien sie nicht Selbstständigen gleichzustellen. Schieden nämlich arbeitgeberähnliche Personen aus ihrem Betrieb in einer Weise aus, dass sie endgültig alle jene Eigenschaften verlören, derentwegen sie bei Kurzarbeit auf Grund von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG vom Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung ausgenommen wären, bestehe durchaus Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, soweit die übrigen Voraussetzungen (Art. 8 Abs. 1 AVIG) erfüllt seien. Das Erfordernis, aus der bisherigen Firma definitiv auszuschneiden, sei wegen der Missbrauchsfahr notwendig, verhindere jedoch nicht generell, dass arbeitgeberähnliche Personen überhaupt jemals Arbeitslosenentschädigung beziehen könnten. Es treffe deshalb nicht zu, dass mit der Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 234 eine ganze Gruppe von Personen wohl Beiträge zahlen müsse, aber in diskriminierender Weise vom Anspruch auf die genannte Leistung ausgeschlossen werde. Eine Verletzung der Handels- und Gewerbefreiheit oder der Eigentumsgarantie sei damit nicht verbunden (ARV 2005 Nr. 16 S. 201 E. 4, C 160/04). Diesbezüglich sind keine Gründe für eine Praxisänderung (zu deren allgemeinen Voraussetzungen vgl. BGE 133 V 37 E. 5.3.3 S. 39 mit Hinweisen) ersichtlich. (...)" Con recente giudizio 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 l'Alta Corte ha, poi, negato il diritto alle indennità di disoccupazione a un assicurato la cui coniuge era socia e gerente della Sagl, sua ex datrice di lavoro, e deteneva la maggior parte delle quote sociali, nonostante il negozio gestito dalla Sagl fosse stato chiuso e il contratto d'affitto dei relativi locali commerciali disdetto. Al riguardo il TF ha evidenziato che, siccome la società non era comunque stata iscritta a RC come società in liquidazione, non era esclusa una ripresa dell'attività entro un lasso di tempo relativamente breve. 2.7. Nell'evenienza concreta dagli atti di causa si evince che RI 1 è stato impiegato, in qualità di direttore, presso la _____ di _____ dal 1° gennaio 1999 al 31 agosto 2008 (cfr. doc. A4) L'assicurato era già stato alle dipendenze di tale società dal 1986 al 1999, nel periodo precedente al cambiamento di ragione sociale (da _____ a _____; cfr. doc. A3; 14; estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch). Il 30 maggio 2008 il ricorrente è stato licenziato con effetto dal 31 agosto 2008 (cfr. doc. A10). L'insorgente, dall'aprile 1999 all'agosto 2008, risultava pure iscritto a RC quale membro del CdA e direttore con diritto di firma collettiva a due con il presidente della _____ (cfr. estratto RC). Presidente del CdA con diritto di firma individuale era - ed è tuttora - _____, suocero dell'assicurato (cfr. doc. I). La moglie dell'insorgente, _____, dall'aprile 1999 all'agosto 2008, era iscritta come membro e segretaria con diritto di firma collettiva a due con il presidente (cfr. estratto RC). Quest'ultima era anche impiegata presso la società in qualità di segretaria di direzione (cfr. doc. A6, A5). Alla fine di agosto 2008 l'iscrizione a RC dell'assicurato è stata stralciata. Con la lettera di disdetta del contratto di lavoro del 30 maggio 2008 all'insorgente era stato pure notificato l'esonero dal CdA, sempre a decorrere dal 31 agosto 2008 (cfr. doc. A10). L'iscrizione a RC della consorte, alla fine di agosto 2008, è stata, invece, modificata in membro del CdA e direttrice con diritto di firma individuale (cfr. estratto RC). L'intero capitale azionario della _____ è detenuto dai coniugi _____ e _____ (cfr. doc. A9). Scopo sociale della SA è: " Il commercio, la vendita, l'export e l'import di elettrodomestici e apparecchi elettrici di qualsiasi tipo e destinati ad ogni genere di utilizzo (definiti settore bianco); radio, telefoni, TV video, videocamere, fax e apparecchiature affini (definiti settore bruno); arredamenti

per cucine, mobili d'arredamento, bagni, serramenti, porte, porte-finestre, tapparelle, avvolgibili (definiti settore arredamenti). La società potrà pure effettuare installazioni, riparazioni, modifiche in sede o a domicilio nell'ambito sopra indicato. Potrà inoltre acquistare detenere e sfruttare commercialmente patenti, marche e licenze in genere nonché acquistare e gravare immobili così come svolgere qualsiasi altra attività che sia direttamente o indirettamente in relazione con lo scopo sociale." Il 1° settembre 2009 l'assicurato si è iscritto in disoccupazione (cfr. doc. 56). La Cassa, con decisione del 13 ottobre 2008 (cfr. doc. A11), confermata dalla decisione su opposizione del 4 novembre 2008 (cfr. doc. A1), gli ha negato il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, poiché, da un lato, la moglie era membro del CdA. Dall'altro, non risultava che l'amministrazione, tramite il proprio funzionario _____, avesse violato l'art. 27 cpv. 2 LPG, visto che, secondo la Cassa, in occasione del colloquio del luglio 2008 non si era discusso della posizione della moglie del ricorrente in seno alla _____. 2.8. Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che da quanto appena esposto emerge con evidenza che la moglie dell'assicurato - dapprima membro del CdA e segretaria con diritto di firma collettiva a due con il presidente e dalla fine di agosto 2008 membro e direttrice con diritto di firma individuale della _____ - al momento determinante della decisione su opposizione (cfr. STFA C 198/04 del 1° luglio 2005; STFA del 22 aprile 2005 U 417/04; DTF 121 V 366; DTF 129 V 4; DTF 129 V 169; DTF 129 V 356), rivestiva (e riveste tuttora cfr. estratto del RC della _____) una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni è chiara a questo proposito: i membri del CdA di una SA godono ex lege di una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, potendo gli stessi influenzare risolutivamente le decisioni dello stesso ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (cfr. consid. 2.4.; DLA 2004 N. 21 pag. 196; STFA C 219/03 del 2 giugno 2004; STF 8C_134/2007 del 25 febbraio 2008). In simili circostanze, alla luce della giurisprudenza sopra citata (cfr. consid. 2.5., 2.6.), l'assicurato, essendo stato impiegato, nel periodo precedente l'iscrizione in disoccupazione - ovvero dal 1999 alla fine del mese di agosto 2008 - presso la _____ (cfr. consid. 2.7.), non ha diritto, in linea di principio, alle indennità di disoccupazione a decorrere dal mese di settembre 2008. Infatti il ricorrente, benché licenziato dalla _____ vista la posizione di sua moglie all'interno della ditta sua ex datrice di lavoro, poteva continuare a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva (cfr. consid. 2.6.; STF C 211/06 del 29 agosto 2007). Lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. DLA 2003 N. 22 pag. 240). In casu non può escludersi un'elusione delle disposizioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto, né il rischio di ricorso abusivo alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione al fine di rimediare a un periodo di contrazione del giro di affari della datrice di lavoro. Il fatto, infine, che né il ricorrente, né la moglie possedessero azioni della SA, detenute tutte dal presidente del CdA con diritto di firma individuale della _____ e dalla moglie, ossia dai suoceri dell'assicurato - signori _____ (cfr. consid. 2.7.)-, in concreto, risulta ininfluenza. Al riguardo giova segnalare che in una sentenza C 211/06 del 29 agosto 2007 l'Alta Corte ha stabilito che: " (...) Il n'y a pas de motif de revenir sur la jurisprudence exposée au consid. 2.1 ni de s'en écarter lorsque, comme dans le cas particulier, le conjoint de l'assurée est titulaire de la signature collective à deux avec l'autre

membre du conseil d'administration, lui-même également titulaire de la signature collective à deux. Dans ces circonstances, l'intéressé dispose dans la société du même pouvoir décisionnel que le second membre du conseil d'administration. Quant au fait que cette dernière personne est propriétaire, avec un membre de sa famille, de la majorité des actions de la société, soit 75 %, par rapport à l'époux de la recourante qui n'en possède que 25 %, il ne justifie pas non plus d'écarter la force probante de l'inscription au Registre du commerce: celle-ci ferait inmanquablement l'objet d'une demande de radiation si, comme l'affirme la recourante, son mari devait être exclu du conseil d'administration par une décision des assurés majoritaires à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire." 2.9. Il ricorrente ha fatto valere la violazione dell'art. 27 LPGA da parte della Cassa, tramite il suo funzionario _____, il quale, a mente dell'insorgente, nonostante fosse stato da lui informato della posizione della moglie in seno alla _____, non l'ha reso attento delle relative conseguenze per quanto concerne il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. doc. I). La Cassa, al riguardo, ha invece indicato che, in occasione dell'incontro del luglio 2008 tra _____ e l'assicurato, non si sarebbe discusso della posizione in seno alla società della moglie, non avendone fatto cenno il ricorrente (cfr. doc. A1; III) L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la "Informazione e consulenza" ha il seguente tenore: " 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi. 2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa. 3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente." L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnissgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321). In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307). Il capoverso 1 dell'art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d'ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA

del

E. 9

maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194). Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953). Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

2.10. Riguardo, più specificatamente all'art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l'inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all'estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell'ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell'art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l'ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l'assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo. Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell'ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l'assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo. In caso affermativo, l'amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell'assicurato - ed erogare, quindi, a quest'ultimo le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. In un'altra sentenza C 157/05 del 28 ottobre 2005 la nostra Massima Istanza ha deciso che l'amministrazione, in applicazione dell'art. 27 LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all'inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare l'assicurato del fatto che, occupando all'interno di una Sagl una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a un'informazione erronea e che, in caso, i presupposti della protezione della buona fede dell'assicurato erano adempiuti. Il ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente, accolto e gli atti rinviati all'ufficio del lavoro al fine di accertare se l'assicurato, nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio gerente senza diritto di firma, a registro di commercio. Con sentenza C 141/05 del 27 marzo 2006 il TFA ha confermato il giudizio di prima istanza secondo cui l'amministrazione aveva violato il dovere di consulenza non informando l'assicurata che il fatto di rimanere iscritta quale

socia senza diritto di firma della Sagl per la quale aveva lavorato come dipendente le pregiudicava il diritto alle indennità di disoccupazione. In particolare la Massima Istanza ha rilevato che tramite opuscoli informativi, che l'assicurata avrebbe ricevuto al momento dell'iscrizione, viene ossequiato il dovere generale di informazione ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 LPGA, ma non il dovere di consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA, il quale va rispettato anche senza una formale richiesta di un assicurato circa una determinata problematica. Infine in una sentenza C 301/05 dell'8 maggio 2006 l'Alta Corte, pur stabilendo che nel caso di un'assicurata che si è iscritta in disoccupazione continuando a mantenere la carica di consigliera di amministrazione della ditta in cui aveva lavorato come dipendente l'amministrazione, non rendendola attenta che l'iscrizione a RC comprometteva il suo diritto alle indennità, aveva violato il proprio dovere di consulenza di cui all'art. 27 cpv. 2 LPGA, ha precisato che ciò non implicava automaticamente il riconoscimento del diritto alle prestazioni. Nella fattispecie esaminata dagli atti risultava, in effetti, che l'assicurata, anche se fosse stata avvisata tempestivamente, non si sarebbe dimessa immediatamente dal CdA, in quanto essa sperava di poter riavviare l'attività. Di conseguenza alla stessa è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione fino al momento in cui l'assemblea generale straordinaria non ha accettato le sue dimissioni.

2.11. Nel caso in esame possono restare aperte le questioni di sapere, in primo luogo, se effettivamente il funzionario della Cassa _____ è stato informato dall'assicurato, in occasione del colloquio del luglio 2008, anche in merito alle cariche della moglie in seno alla _____, come da lui preteso. In secondo luogo, se l'operato della Cassa, tramite il proprio dipendente, abbia rispettato o meno l'art. 27 LPGA. Infatti, anche nell'ipotesi in cui si ritenesse, da una parte, che RI 1, prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha comunicato al dipendente della Cassa ogni minimo dettaglio riguardante la posizione della moglie all'interno della società, dall'altra, che _____ ha assunto un comportamento contrario a quanto contemplato dall'art. 27 cpv. 2 LPGA, la buona fede del ricorrente non potrebbe essere tutelata per i motivi qui sotto esposti. Il diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost., consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti 1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate; 2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze; 3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta; 4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole; 5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data. (cfr. STFA del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, *Traité de droit administratif*, vol. I, pag. 390ss; Knapp, *Précis de droit administratif*, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, *Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich*, pag. 217ss). La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o

un'omissione non reversibile senza pregiudizio in una sentenza C 344/00 del 6 settembre 2001 è stata così precisata: " (...) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob Dispositionen getroffen wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S. 16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“ Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02 del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall'assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare. L'assicurato, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell'annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l'attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l'eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell'art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata. L'Alta Corte non ha, invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del 25 ottobre 2005. In quel caso l'assicurato aveva effettivamente ricevuto un'informazione errnea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un'attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata. L'assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell'errata informazione da parte dell'autorità. Nella presente fattispecie questa condizione difetta per il fatto che, secondo il TCA, non vi è un nesso causale fra l'omessa informazione e il comportamento del ricorrente. Non è, infatti, quest'ultimo che avrebbe potuto immediatamente richiedere la cancellazione dell'iscrizione a RC della moglie, bensì quest'ultima, la quale, in casu, non è la persona interessata dal profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione. L'assicurato, quindi, anche se avesse ricevuto senza ritardo alcuno la comunicazione delle conseguenze connesse alla posizione della moglie in seno alla SA, non avrebbe potuto modificare la situazione di fatto. E' vero che nell'atto ricorsuale è stato indicato che “se solo l'informazione fosse pervenuta alla Signora _____, per il tramite del qui ricorrente, quest'ultima non avrebbe esitato un solo istante a presentare le proprie dimissioni dal CdA di _____” e che “...se il ricorrente RI 1 avesse ricevuto un'adeguata e completa consulenza, la Sig.ra _____ avrebbe proceduto senza indugio alcuno a modificare il suo statuto di socia di _____” (cfr. doc. I). E' altrettanto vero, tuttavia, da un lato, che tali asserzioni sono state formulate

per la prima volta in sede ricorsuale, non ve n'è accenno alcuno, ad esempio, nell'opposizione (cfr. doc. A12). Dall'altro e soprattutto, che le circostanze fattuali dimostrano che fino ad ora nulla è cambiato all'interno della _____ per quanto attiene alla situazione della moglie dell'insorgente: essa risulta sempre membro del CdA e direttrice con diritto di firma individuale. Di conseguenza è altamente verosimile che un'informazione tempestiva da parte della Cassa non avrebbe indotto la moglie a richiedere senza indugio la cancellazione della propria iscrizione a RC e perciò non avrebbe comunque permesso all'assicurato di beneficiare delle indennità di disoccupazione (cfr. STCA 38.2006.10 del 26 luglio 2006). Il riferimento alla sentenza 38.2005.90 del 20 marzo 2006 emessa da questa Corte, peraltro pubblicata in RtiD II-2006 N. 40 pag. 182 segg., non è poi di alcun ausilio al ricorrente. In quel caso oggetto della lite era la questione di sapere se a ragione o meno la Cassa aveva chiesto la restituzione di indennità di disoccupazione percepite da un assicurato allorché rivestiva in seno alla SA, sua ex datrice di lavoro, una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (in qualità di delegato e segretario del CdA con diritto di firma individuale dapprima e membro e segretario del CdA con diritto di firma collettiva a due in seguito). L'assicurato era, però, uscito dal CdA già prima che la Cassa emettesse la decisione di restituzione. E' per questo motivo che il TCA, dopo aver constatato una violazione dell'art. 27 cpv. 2 LPGa da parte dell'amministrazione, ha invitato l'assicurato a fornire indicazioni in merito alle misure che avrebbe adottato nel caso in cui gli fosse stato comunicato immediatamente, al momento dell'iscrizione in disoccupazione, che quale membro del CdA non avrebbe avuto diritto alle indennità giornaliera. Nel caso di specie, per contro, come già sottolineato, oltre al fatto che l'assicurato non poteva dare le dimissioni dal CdA per conto della moglie, quest'ultima a tutt'oggi risulta sempre iscritta a RC. 2.12. L'assicurato ha chiesto a questa Corte, segnatamente, l'interrogatorio formale di _____, funzionario-calcolatore presso la Cassa (cfr. doc. V). Considerato quanto rilevato in precedenza, ossia che sulla base della documentazione agli atti la questione relativa alla tutela o meno della buona fede del ricorrente è stata sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.9., 2.10, 2.11.), questo Tribunale ritiene che l'audizione postulata non potrebbe mettere in luce nuovi elementi ai fini del giudizio. Di conseguenza la richiesta dell'insorgente concernente l'interrogatorio formale di _____ deve essere respinta. A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). 2.13. In simili circostanze, alla luce di tutto quanto precede, l'assicurato non ha diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° settembre 2008. La decisione su opposizione del 4 novembre 2008 emessa dalla Cassa deve conseguentemente essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.